EDIZIONE STRAORDINARIA

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 109° — Numero 282

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 5 novembre 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 novembre 1968, n. **1115.**

Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PROCEDURE DI CONSULTAZIONE SUI PROBLEMI DELL'OCCUPAZIONE

Art. 1.

Presso il Comitato dei Ministri per la programmazione economica si darà luogo ad esami periodici annuali, o a richiesta delle organizzazioni sindacali dei lavoratori o degli imprenditori, dell'andamento della occupazione con riferimento sia a situazioni congiunturali che al progresso tecnico ed alle conseguenti ristrutturazioni delle attività produttive.

Per l'esame della situazione, sia nella fase degli accertamenti preventivi che in quella dei provvedimenti amministrativi, da adottare in relazione agli obiettivi del programma quinquennale per lo sviluppo economico del Paese, saranno consultate le predette organizzazioni sindacali.

TITOLO II

INTERVENTO STRAORDINARIO DELLA CASSA PER L'INTEGRAZIONE GUADAGNI DEGLI OPERAI DELL'INDUSTRIA

Art. 2.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge agli operai delle aziende industriali, comprese quelle dell'edilizia e affini, che siano sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza di crisi economiche settoriali o locali delle attività industriali o nei casi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, è corrisposta per la durata di tre mesi l'integrazione salariale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, a carico della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria nella misura dell'80 per cento della retribuzione globale, che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestato compreso fra le 0 ore ed il limite massimo di ore previste dai contratti collettivi di lavoro, ma comunque non oltre le 44 settimanali.

La durata di detto trattamento può essere prolungata a 6 mesi con disposizione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed, eccezionalmente, a 9 mesi con decreto interministeriale da emanarsi con le modalità indicate nell'articolo 3.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative, è dichiarata la sussistenza delle cause di intervento previste dal precedente articolo, nonchè la decorrenza dei relativi provvedimenti.

Art. 4.

Alla corresponsione del trattamento di cui al precedente articolo 2, si provvede, per un quinquennio, con un contributo a carico dello Stato ai sensi del successivo articolo 13 da versarsi alla gestione ordinaria, in separata contabilità, della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, contenente disposizioni sulle integrazioni salariali, ratificato con modificazioni dalla legge 21 maggio 1951, n. 498, è così modificato:

« La concessione dell'integrazione è data dalle sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, su deliberazione di una commissione nominata con decreto del prefetto presso ogni sede dell'istituto stesso e composta dal direttore della sede, presidente, da un funzionario dell'ispettorato del lavoro, da un funzionario dell'intendenza di finanza, da tre rappresentanti degli imprenditori e da tre rappresentanti dei lavoratori dell'industria designati dalle rispettive organizzazioni sindacali ».

TITOLO III

ASSEGNI FAMILIARI AI DISOCCUPATI E AGLI OPERAI IN CASSA INTEGRAZIONE

Art. 6.

A decorrere dal 1° gennaio 1969 ai lavoratori non agricoli aventi diritto all'indennità o al sussidio straordinario di disoccupazione, competono, per la durata della relativa corresponsione, ed in luogo delle maggiorazioni di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1237, gli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.

Il trattamento di cui al precedente comma spetta, altresì, per le annate successive a quelle indicate dallo articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1089, convertito nella legge 16 febbraio 1967, n. 15, ai lavoratori agricoli aventi diritto all'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 32, lettera *a*), della legge 29 aprile 1949, n. 264.

A decorrere dal 1° gennaio 1969, gli operai ammessi in Cassa integrazione guadagni ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, ed alla legge 3 febbraio 1963, n. 77, spettano gli assegni familiari nella misura intera.

Gli assegni familiari corrisposti ai sensi dei precedenti commi sono a carico della Cassa unica per gli assegni familiari, osservando, in quanto applicabile, la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 14 del testo unico delle norme sugli assegni familiari.

Art. 7.

Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 21 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, l'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, il terzo comma dell'articolo 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, ed il secondo comma dell'articolo 35 della legge 29 aprile 1949, n. 264, con le successive modificazioni.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI SULL'ASSISTENZA AI DISOCCUPATI

Art. 8.

Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamenti, posteriori all'entrata in vigore della presente legge, da parte delle imprese industriali, diverse da quelle edili, per cessazione di attività aziendali di stabilimento o di reparto, non stagionali o di breve durata, o per riduzione di personale, il lavoratore impiegato od operaio, qualora possa far valere almeno 13 settimane o un trimestre di lavoro retribuito, prestato fino alla data del licenziamento con rapporto a carattere continuativo, e comunque non a termine, alle dipendenze, della stessa impresa, presso aziende, stabilimenti o reparti permanenti di essa, ha diritto al trattamento speciale di cui alle disposizioni seguenti.

L'importo giornaliero del trattamento speciale di cui al precedente comma è determinato dividendo rispettivamente per trenta o per ventotto i due terzi della retribuzione di fatto corrispondente all'orario contrattuale ordinario, percepito nell'ultimo mese di lavoro, in caso di paga mensile, o nelle ultime quattro settimane, in caso di paga settimanale, al netto dei compensi, comunque denominati, che non abbiano carattere continuativo o siano collegati a rischi o prestazioni particolari, e al netto, altresì, delle trattenute stabilite dalla legge per contribuzioni ed oneri sociali e fiscali.

L'importo del trattamento speciale, in caso di godimento della indennità di disoccupazione, è diminuito dell'ammontare della medesima al netto degli assegni familiari eventualmente spettanti al lavoratore.

Il trattamento speciale di cui al presente articolo è corrisposto per un periodo massimo di 180 giorni, comprese le domeniche e gli altri giorni festivi, osservando, in quanto compatibili, le norme vigenti per il trattamento ordinario di disoccupazione e, in mancanza, apposite disposizioni da emanarsi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale disporrà, con proprio decreto, l'istituzione di corsi di qualificazione o riqualificazione professionale, di cui all'articolo 46 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e allo articolo 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424, quando almeno 15 lavoratori, che versino nelle condizioni previste dal primo comma del presente articolo, ne facciano richiesta al competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

La natura dei singoli corsi è determinata dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, mediante aggiornamento del programma annuale, tenendo conto delle esigenze formative e della qualifica professionale dei richiedenti.

La gestione dei corsi è affidata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale agli enti di cui alla legge 12 febbraio 1967, n. 36, e i relativi oneri di spesa sono assunti dal fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori.

Art. 9.

Il trattamento di cui all'articolo precedente è erogato dalla gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria amministrata dello Istituto nazionale della previdenza sociale, in seno alla quale è istituita una separata contabilità.

Alla copertura degli oneri derivanti alla gestione si provvede:

a) mediante versamento da parte delle imprese industriali che occupano personale nelle condizioni di cui al primo comma del precedente articolo, di un contributo nella misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni degli impiegati ed operai assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria corrisposte al personale medesimo a cominciare dal primo periodo di paga posteriore all'entrata in vigore della presente legge.

La misura dell'addizionale di cui al precedente comma potrà essere variata in relazione alle risultanze contabili annue della gestione, al fine di mantenerne l'equilibrio finanziario, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative;

b) mediante versamento da parte delle imprese industriali che effettuano licenziamenti nelle condizioni di cui al primo comma del precedente articolo, di una somma corrispondente a 30 giorni del trattamento speciale di cui al secondo comma dello stesso articolo, al lordo della riduzione prevista per il caso di godimento delle indennità di disoccupazione, da effettuarsi all'atto di ciascun licenziamento, salvo successivo conguaglio, su domanda dell'impresa, in caso di anticipata cessazione del trattamento medesimo.

Ai contributi, versamenti e conguagli previsti dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le norme vigenti per i contributi dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria e, ove occorra, quelle relative alla gestione degli assegni familiari.

Art. 10.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'assegno giornaliero di lire 600 per la frequenza dei corsi di cui al capo II del titolo IV della legge 29 aprile 1949, n. 264, spetta anche a coloro i quali percepiscono l'indennità di disoccupazione o il trattamento speciale di cui al precedente articolo 8.

A coloro i quali non percepiscono assegni familiari spetta altresì l'integrazione di lire 120 al giorno prevista dal primo comma dell'articolo 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424, per ogni figlio, per il coniuge e per i genitori, purchè siano a carico dei lavoratori disoccupati.

TITOLO V
ASSEGNO AI LAVORATORI ANZIANI LICENZIATI

Art. 11.

Nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1969 ed il 31 dicembre 1973 agli operai e agli impiegati dipendenti da aziende industriali, diverse da quelle edili, che allo atto del licenziamento determinato dalle situazioni che

formano oggetto del decreto di cui all'articolo 3 della presente legge, abbiano compiuto 57 anni di età se uomini o 52 anni di età se donne e possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 180 contributi mensili ovvero 780 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle *A*) e *B*) allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è dovuto, a domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del decreto anzidetto o dalla data del licenziamento, se posteriore, un assegno in misura pari alla pensione calcolata ai sensi dell'articolo 16, commi quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

L'assegno non può essere inferiore al trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori di età inferiore a 65 anni.

L'assegno, salvo il diritto di opzione, è sostitutivo del trattamento previsto dal precedente articolo 8 e non è cumulabile nè con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro, nè con altri trattamenti di pensione, nè con l'indennità di disoccupazione ed è corrisposto fino a tutto il mese nel quale i lavoratori compiono l'età di pensionamento.

Dal divieto di cumulo sono escluse le pensioni di guerra e gli altri trattamenti a queste assimilabili per disposizioni di legge.

Ai titolari dell'assegno si applicano le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti che disciplinano i ricorsi e le controversie.

Art. 12.

Alla corresponsione dell'assegno di cui all'articolo precedente provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale, attraverso il fondo per l'adeguamento delle pensioni, nel cui ambito è istituita apposita evidenza contabile, con un contributo a carico dei datori di lavoro delle imprese industriali diverse da quelle edili, nella misura dello 0,15 per cento in addizionale al contributo di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 e con il concorso dello Stato.

Il contributo di cui al comma precedente decorre dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Allo scopo di realizzare il necessario equilibrio finanziario la misura del contributo può essere variata al termine di ogni biennio, in relazione alle risultanze contabili con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13.

I contributi a carico dello Stato di cui ai precedenti articoli 4 e 12 sono stabiliti in lire 2 miliardi per l'anno 1968 ed in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1969 al 1973.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro sarà determinato, annualmente, l'ammontare del contributo da destinare a ciascuna delle due gestioni nei limiti degli importi indicati nel comma precedente.

Art. 14.

All'onere derivante dalla presente legge in lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1968, si provvede quanto a lire 1.500 milioni e lire 500 milioni con corrispondente riduzione dei fondi iscritti, rispettivamente, ai capitoli 3523 e 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo; a quello di lire 20.000 milioni per l'anno finanziario 1969 con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 novembre 1968

SARAGAT

LEONE — BOSCO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1968.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Vitaphan », della ditta E.R.M.A., con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 4154/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 22 gennaio 1949, con il quale è stata registrata al n. 1728 la specialità medicinale denominata « Vitaphan » (5 fiale da 10 cc.) (solo per uso endovenoso), a nome della E.R.M.A., con sede in Milano, via Besana, 8, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la ministeriale n. 8001 del 30 giugno 1965, con la quale alla specialità medicinale suindicata è stato attribuito, in sede di regolarizzazione, il n. 1728/B di registrazione, perchè ritenuta categoria della specialità medicinale per uso intramuscolare;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni prelevati dal commercio, ha avuto esito non favorevole, per il seguente motivo:

è stata riscontrata una quantità di fenilchinolincarbonato sodico e di vitamina B 1 inferiore, per entrambe le sostanze, del 24 % al dichiarato;

Ritenuto che, nella specie, ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto la categoria endovenosa della specialità medicinale « Vitaphan » intramuscolare non ha corrisposto alla composizione dichiarata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria per uso endovenoso (5 fiale da 10 cc.) della specialità medicinale denominata « Vitaphan », intramuscolare registrata al n. 1728 con decreto in data 22 gennaio 1949, rettificato in n. 1728/B con ministeriale n. 8001 del 30 giugno 1965, a nome della ditta E.R.M.A., con sede in Milano, via Besana, 8, ora in via Trieste, 15.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1968

Il Ministro: ZELIOLI LANZINI

(10148)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1968.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commerciò della specialità medicinale « Jodarsile » sciroppo, della ditta Laboratori Mayer, con sede in Napoli. (Decreto di revoca n. 4150/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 3 febbraio 1951, con il quale è stata registrata al n. 4133 la specialità medicinale « Jodarsile », sciroppo, flacone da g. 125, a nome della ditta Laboratori Mayer, con sede in Napoli, via Pietro Castellino, 161, prodotta nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la lettera ACIS del 16 gennaio 1952, n. 20.400/5.51.127/81844, con la quale la ditta suindicata è stata autorizzata a porre in commercio una nuova confezione flacone sciroppo da g. 150;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni prelevati dal commercio ha avuto esito non favorevole in quanto la quantità di diiodometilato di dimetilpiperazina e di glicerofosfato di sodio sono risultate inferiori al dichiarato, rispettivamente del 46,7 % e del 16 %;

Ritenuto che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto la specialità medicinale non ha corrisposto alla composizione dichiarata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale « Jodarsile », sciroppo, flacone da g. 125, registrata al n. 4133 con decreto in data 3 febbraio 1951 e della nuova confezione flacone da g. 150, autorizzata con lettera ACIS del 16 gennaio 1952, n. 20400/5.51.127/81844, a nome della ditta Laboratori Mayer, con sede in Napoli, via Pietro Castellino, 161.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Napoli è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1968

Il Ministro: ZELIOLI LANZINI

(10143)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1968.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Vitastenil », della ditta Istituto farmacologico E. Boselli & C., « SMEA », con sede in Genova. (Decreto di revoca n. 4151/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 31 maggio 1955, con il quale è stata registrata al n. 3264 la specialità medicinale « Vitastenil ». (scatole contenenti 10 fiale con 1 mg. di stricnina e 10 fiale con 2 mg. di stricnina), a nome della ditta Istituto farmacobiologico E. Boselli e C. « SMEA », con sede in Genova, via Milyus, 1, ora in Bogliasco (Genova), via Pontiroli, 6, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni prelevati dal commercio ha avuto esito non favorevole in quanto le analisi eseguite hanno evidenziato quanto segue:

In un ml.:

*Vitamina B*1 determinata con il metodo al triocromo trovato mg. 0,36: dichiarato mg. 1; (— 64 %).

Ritenuto che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto la specialità medicinale non ha corrisposto alla composizione dichiarata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale « Vitastenil » (scatole contenenti 10 fiale con 1 mg. di stricnina e 10 fiale con 2 mg. di stricnina), registrata al n. 3264 con decreto in data 31 maggio 1955, a nome della ditta Istituto farmacobiologico E. Boselli e C. « SMEA », con sede in Genova, via Milyus, 1, ora in Bogliasco (Genova), via Pontiroli, 6.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Genova è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1968

Il Ministro: ZELIOLI LANZINI

(10144)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 9 ottobre 1968 il Presidente dela Repubblica ha concesso l'exequatur al signor John F. Ritchotte, console degli U.S.A. a Palermo.

In data 9 ottobre 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Giuseppe Gatti, console onorario di Tunisia a Roma.

(10338)

In data 9 ottobre 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Nereo Galliani, console onorario del Niger a Bari.

In data 9 ottobre 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Luiz Mattoso Maia Amado, console aggiunto del Brasile a Milano.

(10339)

In data 9 ottobre 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Ernest B. Gutierrez, console degli U.S.A. a Palermo.

In data 9 ottobre 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Osvaldo Barriga Antelo, console generale di Bolivia a Genova.

(10340)

In data 9 ottobre 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Jack F. Gillespie, console degli U.S.A. a Trieste.

In data 9 ottobre 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'éxequatur al signor Gérard Amanrich, console generale di Francia a Milano.

(10341)

In data 9 ottobre 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Richard de Dampierre, console generale di Francia a Firenze.

In data 9 ottobre 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Costantino Gardella, console onorario dela Costa d'Avorio a Genova.

(10342)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 4-PI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 4-PI », a suo tempo assegnato alla ditta Merli Ivan, con sede in Pisa, piazza del Pozzetto n. 11.

(10228)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 1-PS »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 1-PS », a suo tempo assegnato alla ditta Lorenzi Ignazio, con sede in Novafeltria (Pesaro), piazza Vittorio Emanuele.

(10229)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « Morea » di Conversano, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Bari n. 13858/S del 1° luglio 1968, il preside del Liceo ginnasio statale « Morea » di Conversano, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dai familiari, colleghi, alunni e amici della prof.ssa Marangelli la somma di lire 250.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « prof.ssa Maria Marangelli ».

(10378)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifiche apportate a precedenti decreti di concessione di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 7 settembre 1968
registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1968
registro n. 28 Difesa, foglio n. 373

I seguenti decreti relativi a concessione di decorazioni al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Regio decreto 26 febbraio 1920, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1920, registro n. 164 Guerra, foglio n. 211 (*B. U.* 1920, disp. 21, pagina 1123):

Magnani Edoardo, da Sala Baganza (Parma), soldato 30° reparto d'assalto, matricola 7239. Il nome è: Odoardo.

Regio decreto 24 maggio 1924, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1924, registro n. 284 Guerra, foglio n. 252 (*B. U.* 1924, disp 26, pagina 1643):

Magnani Edoardo, da Sala Baganza (Parma), soldato 30° reparto d'assalto, matricola 7239. Il nome è: Odoardo.

Regio decreto 7 settembre 1919, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1919, registro n. 147 Guerra, foglio n. 183 (*B. U.* 1919, disp. 83, pagina 5265):

Morgani Bresildo, da Canepina (Viterbo), soldato 96° reggimento fanteria, matricola 1414. Il nome è: Brasildo.

(10364)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un appezzamento di terreno sito in destra del naviglio Adigetto, in comune di Costa di Rovigo.

Con decreto 20 giugno 1968, n. 29 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un appezzamento di terreno sito in destra del naviglio Adigetto in comune di Costa di Rovigo (Rovigo) segnato nel catasto del comune di Rovigo al foglio n. 14, mappale 119/b di mq. 165 ed indicato nell'estratto catastale rilasciato il 4 settembre 1967, in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Rovigo; estratto catastale che fa parte integrante del decreto stesso.

(10312)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo della roggia Dioma, in comune di Vicenza.

Con decreto 22 giugno 1968, n. 606 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo della roggia Dioma in comune di Vicenza, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 9 mappale 76 1/3 della superficie di mq. 312 ed indicato nell'estratto catastale rilasciato il 22 agosto 1964 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; estratto catastale che fa parte integrante del decreto stesso.

(10313)

Proroga del termine di attuazione del piano regolatore della città di Messina

Con decreto interministeriale n. 217 del 14 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1968, registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 218, è stato prorogato, per tutti gli effetti degli articoli 173 e seguenti del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, sino al 31 dicembre 1970, il termine stabilito per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Messina.

(10366)

Proroga del termine di attuazione del piano regolatore della città di Isola Liri

Con decreto interministeriale n. 219 del 14 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1968, registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 219, è stato prorogato, per tutti gli effetti del regio decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582, sino al 31 dicembre 1970, il termine stabilito per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Isola Liri (Frosinone).

(10368)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantaquattro società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 ottobre 1968, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti finanziari da definire:

1) edilizia Acli Anzanese, con sede in Anzano del Parco (Como), costituita per rogito Bellini in data 15 marzo 1959, repertorio n. 8017/992;

2) edilizia Bellavista, con sede in Olgiate Comasco (Como), costituita per rogito Tarchini in data 29 maggio 1964, repertorio n. 16381;

3) vinicola di consumo fra lavoratori di Bagnolo Cremasco, con sede in Bagnolo Cremasco (Cremona), costituita per rogito Fadini in data 14 settembre 1947, repertorio n. 11592/7627;

4) circolo vinicolo di S. Stefano Vairano, con sede in S. Stefano Vairano di Crema (Cremona), costituita per rogito Fadini in data 13 giugno 1946, repertorio n. 9790/6854;

5) dipendenti enti pubblici, con sede in Crema (Cremona), costituita per rogito Giani in data 9 novembre 1957, repertorio n. 1211;

6) agricola di produzione e consumo di Agnadello, con sede in Agnadello (Cremona), costituita per rogito Slerca in data 6 novembre 1919, repertorio n. 3545/1630;

7) edilizia magistrale, con sede in Crema (Cremona), costituita per rogito Fadini in data 10 luglio 1954, repertorio n. 21383/11376;

8) tipografia e legatoria operaia, con sede in Crema (Cremona), costituita per rogito Bernardi in data 24 luglio 1908, repertorio n. 52;

9) case popolari, con sede in Crema (Cremona) costituita per rogito Pergami in data 17 aprile 1908, repertorio n. 314/548;

10) di consumo « La Postinese », con sede in Postino di Dovera (Cremona), costituita per rogito Calleri Gamondi in data 28 dicembre 1945, repertorio n. 4614/3627;

11) agricola di Palazzo Pignano, con sede in Palazzo Pignano (Cremona), costituita per rogito Porro in data 4 agosto 1946, repertorio n. 2010/4849;

12) di prestito, con sede in Pianego (Cremona), costituita per rogito Bolzani in data 24 agosto 1885, repertorio n. 3628/1276;

13) di consumo e lavoro di Ripalta Guerina, con sede in Ripalta Guerina (Cremona), costituita per rogito Donati in data 28 marzo 1920, repertorio n. 13105;

14) autotrasporti partigiana di Gallignano, con sede in Gallignano di Soncino (Cremona), costituita per rogito Capellini in data 28 dicembre 1945, repertorio n. 4710/2879;

15 lavoratori della Ghiaia di Soncino, con sede in Soncino (Cremona), costituita per rogito Capellini in data 1° ottobre 1946, repertorio n. 5133/3064;

16) muratori di Soncino, con sede in Soncino (Cremona), costituita per rogito Bernardi in data 2 aprile 1922, repertorio n. 4457/130;

17) case popolari di Spino d'Adda, con sede in Spino d'Adda (Cremona), costituita per rogito Pergami in data 24 febbraio 1908, repertorio n. 289/513;

18) di consumo « Lavoratori di Torlino », con sede in Torlino (Cremona), costituita per rogito Fadini in data 10 giugno 1946, repertorio n. 9783/6849;

19) combattenti e reduci, con sede in Trescore Cremasco (Cremona), costituita per rogito Fadini in data 29 aprile 1954, repertorio n. 20972/11252;

20) di consumo e lavoro di Trescore Cremasco, con sede in Trescore Cremasco (Cremona), costituita per rogito Donati in data 8 dicembre 1919, repertorio n. 12865;

21) circolo operaio di Vaiano Cremasco, con sede in Vaiano Cremasco (Cremona), costituita per rogito Calleri-Gamondi in data 8 novembre 1946, repertorio n. 4957/3928;

22) di consumo « La Vaianese », con sede in Vaiano Cremasco (Cremona), costituita per rogito Calleri Gamondi in data 10 febbraio 1946, repertorio n. 4571/3672;

23) edilizia Pomponazzo Domus già Edilizia Pomponazzo, con sede in Mantova, costituita per rogito Lodigiani in data 28 gennaio 1958, repertorio n. 3111;

24) edilizia cooperativa lombarda, con sede in Mantova, costituita per rogito Cucchiari in data 14 marzo 1963, repertorio n. 4524;

25) latteria sociale Buscoldo, con sede in Buscoldo di Curtatone (Mantova), costituita per rogito Nicolini in data 16 aprile 1962, repertorio n. 19035;

26) edilizia La Rinascita, con sede in Medole (Mantova), costituita per rogito Caccia in data 2 settembre 1963, repertorio n. 4371;

27) agricoltori di Villa Savoia, con sede in Villa Savoia di Motteggiana (Mantova), costituita per rogito Fiaccadori in data 19 giugno 1957, repertorio n. 6815;

28) edilizia agricola Rodigo, con sede in Rodigo (Mantova), costituita per rogito Aporti in data 6 giugno 1961, repertorio n. 7426/1821;

29) edilizia Giacomo Matteotti, con sede in Casaloldo di Roncoferraro (Mantova), costituita per rogito Aliberti in data 2 aprile 1962, repertorio n. 26531;

30) edilizia Obes Mantovani, con sede in Casaloldo di Roncoferraro (Mantova), costituita per rogito Aliberti, in data 2 aprile 1962, repertorio n. 26532;

31) agricola S. Mauro, con sede in San Benedetto Po (Mantova), costituita per rogito Lanteri in data 10 marzo 1964, repertorio n. 3745;

32) edilizia San Giorgio, con sede in San Giorgio di Mantova, costituita per rogito Aliberti in data 20 maggio 1961, repertorio n. 18711;

33) edilizia La Pace, con sede in Suzzara (Mantova), costituita per rogito Aliberti in data 11 dicembre 1961, repertorio n. 23795;

34) edilizia Corcodelmi, con sede in Milano, costituita per rogito Maienza in data 16 marzo 1963, repertorio n. 84430;

35) edilizia Case-Milano Terza, con sede in Milano, costituita per rogito Orombelli in data 19 febbraio 1964, repertorio n. 5799;

36) edilizia Case Milano Seconda, con sede in Milano, costituita per rogito Orombelli in data 19 febbraio 1964, repertorio n. 5798;

37) Libraria Universitaria Pavese, con sede in Pavia, costituita per rogito Rognoni in data 17 giugno 1959, repertorio n. 9698/4375;

38) mista Aeromodellistica Pavese, con sede in Pavia, costituita per rogito Restivo in data 6 settembre 1957, repertorio n. 11761;

39) di consumo ed agricola di Tartano, con sede in Tartano (Sondrio), costituita per rogito Folcher in data 27 aprile 1934, repertorio n. 6632/5202;

40) edilizia « Santa Rita », con sede in Varese, costituita per rogito Bellorini in data 22 maggio 1964, repertorio n. 10176;

41) edilizia Bellaria, con sede in Varese, costituita per rogito Bortoluzzi in data 1° agosto 1963, repertorio n. 5292;

42) edilizia Bel Sole, con sede in Varese, costituita per rogito Bortoluzzi in data 1° agosto 1963, repertorio n. 5291;

43) edilizia Monterosa, con sede in Laveno (Varese) costituita per rogito Giani in data 11 dicembre 1964, repertorio numero 20731;

44) edilizia Solbiatese, con sede in Solbiate Olona (Varese), costituita per rogito Annoni in data 20 giugno 1964, repertorio n. 2761.

(10187)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Revoca del concorso per esami ad un posto di ingegnere-architetto in prova nel ruolo direttivo degli ingegneri-architetti.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto ministeriale n. 01837 del 30 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1967, registro n. 262, foglio n. 49, con cui è stato bandito un concorso per esami ad un posto di ingegnere-architetto in prova nel ruolo direttivo degli ingegneri-architetti;

Considerato che un solo candidato è risultato possedere i requisiti per l'ammissione al citato concorso;

Considerato che è interesse dell'amministrazione che al concorso citato partecipino più candidati, allo scopo di operare una selezione degli aspiranti all'impiego;

Decreta:

Il bando di concorso citato nelle premesse viene revocato.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1968

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1968
Registro n. 268, *foglio n.* 373

(10421)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso a sei posti di applicato aggiunto in prova.

Nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale del mese di ottobre è stato pubblicato il decreto ministeriale 27 luglio 1968, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso a sei posti di applicato aggiunto in prova indetto con decreto ministeriale 15 marzo 1967.

(10425)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Lecce

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 02210 Div. 1ª del 10 aprile 1967, col quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario dei comuni di Gallipoli e Veglie;

Visto il proprio decreto n. 01223 del 20 febbraio 1968, regolarmente pubblicato nelle forme di legge, col quale venne costituita la commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti i verbali rassegnati da detta commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria di merito dalla stessa formulata, relativa a tre candidati idonei;

Riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso di cui in epigrafe:

1. Carlà Mario . . . . . . punti 148,90 su 240
2. Piccinno Giovanni . . . . . » 143,46 »
3. Serrati Anna Maria . . . . » 127,40 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonchè pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce ed a quelli dei comuni di Gallipoli e Veglie.

Lecce, addì 23 ottobre 1968

Il medico provinciale: MAGLIARI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario dei comuni di Gallipoli e Veglie;

Visto l'ordine delle preferenze per le sedi messe a concorso indicate dai candidati risultati idonei;

Visti gli articoli 24 e seguenti del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Carlà Mario, nato a Veglie il 13 giugno 1936, risultato primo classificato nella graduatoria di merito degli idonei nel concorso di cui in epigrafe, è dichiarato vincitore ed è nominato ufficiale sanitario di ruolo del comune di Veglie.

Il dott. Piccinno Giovanni, nato a Gallipoli il 24 febbraio 1925, risultato secondo classificato nella graduatoria di merito degli idonei nel citato concorso, è dichiarato vincitore ed è nominato ufficiale sanitario del comune di Gallipoli.

La nomina dei predetti sanitari e fatta in via di esperimento per la durata di un biennio.

I predetti, sotto pena di decadenza dalla nomina, dovranno assumere servizio il 1° dicembre 1968.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonchè pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce ed a quelli dei comuni di Gallipoli e Veglie.

Lecce, addì 23 ottobre 1968

Il medico provinciale: MAGLIARI

(10246)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.